Dott. ENRICO BESTA

JACOPO BERTALDO

E LO

SPLENDOR VENETORUM CIVITATIS CONSUETUDINUM

Estratto dal **Nuovo Archivio Veneto**, tomo XIII, parte I

VENEZIA
COI TIPI DEI FRATELLI VISENTINI
1897

ITALY

Dott. ENRICO BESTA

JACOPO BERTALDO

E LO

SPLENDOR VENETORUM CIVITATIS CONSUETUDINUM

Estratto dal **Nuovo Archivio Veneto**, tomo XIII, parte I

VENEZIA
COI TIPI DEI FRATELLI VISENTINI
1897

JACOPO BERTALDO

E LO

SPLENDOR VENETORUM CIVITATIS CONSUETUDINUM

È opinione assai diffusa, ripetuta spesso pur da scrittori accreditati, che Venezia sia stata sempre non curante degli studî legali e per ciò terreno disadatto al fiorire di questi: qui anzi lo stato avrebbe, invece che favorito, osteggiato il formarsi e lo svolgersi di una buona e libera giurisprudenza (1); nè al legale sarebbero stati largiti la stima e gli onori che nelle rimanenti città d'Italia lo ponevano in condizione privilegiata di fronte agli altri professionisti. Una coltura giuridica profonda sarebbe parsa in Venezia, dicesi, quasi un di piu, bastando saper quel tanto ch'era strettamente necessario alla pratica giornaliera. Il che, francamente, non è vero. Il Foscarini volle già difendere la repub-

(1) Si ammette, p. es., dai più che il Maggior Consiglio abbia nel 1401 proibito addirittura le glosse e i commentarî agli statuti, tarpando così le ali a qualunque opera d'interprete. Credo però di aver pienamente sfatata questa opinione nel mio scritto *Sopra talune glosse agli statuti civili di Venezia composte nei secoli decimoterzo e decimoquarto* che vedrà la luce nel vol VIII serie VII degli *Atti del R. Istituto veneto di scienze, lettere ed arti.* Poteron solo accreditarla le frasi retoriche di taluni scrittori celebranti a tinte troppo forti la semplicità del sistema giudiziario e legislativo dei veneziani.

blica da tali gravi e ingiuste accuse, ma la sua fu debole difesa, destinata sopra tutto a dimostrare come anche fra le lagune una certa istruzione giuridica siasi ritenuta sempre ornamento precipuo d'un gentiluomo e prezioso sussidio nel governo dello stato (1). Nè ciò per verità era molto. Non riuscì a chiarir bene quali fossero i confini e le caratteristiche dello studio delle leggi in Venezia, e, sebbene provi l'esistenza di una certa letteratura giuridica a partire dalla prima metà del secolo decimoquarto, lasciò in dubbio se proprio incominciasse a formarsi appena in quei tempi. A lui erano però sconosciuti molti documenti che successive ricerche di studiosi rimisero a giorno: di tutto ciò che sapevasi allora ha tratto partito in quella sua rapida scorsa attraverso la storia letteraria del diritto veneto, che è tuttavia quanto s'abbia di meglio in argomento. Nondimeno, malgrado i suoi sforzi per distruggerla, la tradizionale opinione, radicata da secoli, non cadde, e fu ancora la comune, appoggiata com'era alle reiterate affermazioni dei giuristi, secondo le quali Venezia sarebbe sempre rimasta ostile allo studio del diritto giustinianeo: non lieve appiglio a biasimi per chi in questo ravvisava il solo diritto che meritasse nome di legge. La testimonianza di Tiberio Deciano, *plures sententias auditorum Venetorum in scriptis promulgatas se vidisse in quibus*

(1) Foscarini, *Della letteratura veneziana*, Venezia 1854, p. 38 sgg. Egli insisteva specialmente sul gran numero de' veneti chiamati ad occupar l'ufficio di podestà in terre forastiere. Il che, se proverebbe la reputazione di fine tatto politico goduta dai patrizî delle lagune e, se si vuole anche, come non fossero digiuni di qualche coltura giuridica, non potrebbe, parmi, per ciò stesso indurre ad ammettere in loro una speciale competenza in materia legale. Questa non fu richiesta nei podestà, che, per lo più uomini d'arme, erano in genere, come Odofredo ci avverte, *viri illiterati:* suppliva la sapienza dei giudici assessori.

iurisconsultorum responsa descripta sunt (1), passò, fra tante contrarie, inosservata anch' essa. Eppure il Deciano aveva ragione. Venezia, sebbene nella stretta cerchia del suo ducato non attribuisse valore di leggi alle compilazioni di Giustiniano per evitare il pericolo che il suo statuto non si trovasse di fronte a quelle nei rapporti dottrinali di uno *strictum ius municipale* di fronte allo *ius commune*, non però ne disdegnava lo studio. E accanto alle romane studiava anche le norme canoniche, le quali, per quanto risguardava specialmente il matrimonio, avevano pratica efficacia. Queste hanno esplicitò richiamo nella famosa legge del 960 sul commercio degli schiavi (2). Ma anche per le romane possiamo pensare che, se pure i veneziani non le ebbero per diritto proprio avanti la compilazione degli statuti, come potrebbero del resto far sospettare la cronaca altinate e altre curiose testimonianze, nondimeno poterono e dovettero conoscerle per esser usate in paesi soggetti (3). Più tardi poi, quando la rinascenza degli studî giuridici accennò a voler porre un' altra volta l' Italia alla testa del movimento civile d'Europa, abbiamo prove evi-

---

(1) Tiberio Deciano, *Apologia adversus Alciatum*, cap. 9 citato dal Duck, *De usu iuris civilis romanorum*, Napoli, 1719, l. II, cap. III, § 18, p. 147.

(2) Cfr. Romanin (*Storia documentata di Venezia*, Venezia 1853 I, doc. VIII) e Tafel e Thomas, *Fontes rerum austriacarum*, vol. XII, doc. XIII): « *per sacrorum canonum auctoritatem reperimus* » *ut quicumque hominem in captivitatem duxerit ipse in captivitatem* » *ire disponatur* ».

(3) Un trattato coi Dalmati dell' 8 febbraio 1075 cita la legge romana. Cfr. Romanin (op. cit, doc. XVIII) e Tafel e Thomas (op. cit., doc. XXI): « *per romanam legem quae in presenti pagina scripta* » *esse videtur in IV. capitulo eiusdem legis quia si quis inimicos infra* » *provinciam invitaverit aut introduxerit anime sue incurrat pericu-* » *lum et res eius inferantur* » (leggi *infiscentur*) Ma si badi che sotto una tale indicazione si cela non già la legge giustinianea, ma l'*Edictum regum longobardorum* al cap. IV.

denti che pur tra le lagune fu compresa e secondata. Il codice marciano cl. V lat., n.° XXX ci pone sott'occhio una bella serie di statuti veneti anteriori alla redazione tiepolesca del 1242: e già in essi potremmo notare il continuo crescer dell'autorità del diritto romano (1). Il quale lascia tracce e fin somiglianze letterali negli statuti di Pietro Ziani del 14 giugno 1226, nel prologo soprattutto, e poi va ottenendo sempre più larga parte nelle prefazioni di Jacopo Tiepolo e di Andrea Dandolo. Evidentemente le leggi giustinianee erano ben conosciute in tutto il loro complesso dai compilatori e revisori dello statuto: non avranno ad esse ricorso i giudici nei casi in cui la soluzione delle cause era rilasciata al loro criterio, alla loro equità? Anche qui ci soccorre il codice marciano testè ricordato, che, secondo la non improbabile congettura del Gelcich (2), dovette appartenere a taluno dei rettori veneti della Dalmazia. In appendice agli statuti civili e nautici contiene esso una serie abbastanza lunga e disordinata di appunti con la scritta: *hec est ratio de lege romana.* Il più delle volte questa è letteralmente trascritta o compendiata; spesso è posta in raffronto con le consuetudini venete: e accanto ad essa trovansi espressamente allegate le *decretales*, i *canones*, la Bibbia. Certo in questo confuso promemoria non v' ha profondità di dottrina: pure, sebbene le citazioni sieno fatte in modo del tutto vago, è notevole che il compilatore dichiari di attinger proprio al *liber romane legis.* Nel quale fu certamente compreso

(1) Quanta parte abbia avuto il diritto romano nel diritto e nella legislazione veneta mi riservo a dimostrare in altro lavoro *sulla storia del diritto e delle leggi civili venete avanti gli statuti di Enrico Dandolo.*

(2) Gelcich, *Breve appendice ai documenti per l'istoria politica e commerciale della repubblica di Venezia dei signori Tafel e Thomas*, Ragusa 1892. Cfr. Predelli nel *N. Arch. Ven.*, IV, p. I.

il Digesto in una redazione che si scosta dalla Fiorentina e dalla Vulgata. V' ha di più: nello stesso manoscritto sono riportati cinquantadue esametri sulle scomuniche e loro diverse forme e sul conferimento degli ordini ecclesiastici, con postille dichiarative interlineari dove la soverchia brevità dell'esposizione e le esigenze del metro potevano lasciar incertezze. Per determinare chi sia l'autore dei versi e chi delle glosse non vi è alcun indizio: nè ebbi agio di potermi occupare *ex professo* di tale ricerca. Chè se poi ci facciamo più innanzi troviamo, di poco posteriori alle opere citate, il commento agli statuti nuovi del ms. Querini Stampalia cl. IV cod. I e le successive aggiunte e rettifiche di diversi autori, per lo più ecclesiastici, onde sgorgò la redazione di esso contenuta nel ms. 1212 del museo civico di Venezia e nel ms. 446 della biblioteca classense di Ravenna (1). Andrea Dandolo stesso, procurator di s. Marco, in sul principio del decimoquarto secolo riteneva opera degna di lui lo attendere ad una *summula* di diritto veneto che completasse la compilazione tiepolesca con gli *statuta* e i *consilia* emanati posteriormente (2). E accanto a lui altri patrizî non disdegnavano lo studio delle leggi: Marin Sanudo il vecchio se ne mostra discreto conoscitore nelle sue importanti opere, e Giovanni Gradenigo e Marco Cornaro, dogi nel 1355 e 1365, passavano addirittura per *iurisconsulti maxima sapientia* e *iuris communis et municipalis eruditissimi* (3). A coprir le cariche di notai,

---

(1) Cfr. la mia noticina, *A proposito di Riccardo Malombra* nell' *Archivio giuridico*, LV, fasc. 6 e l' altra memoria sulle glosse agli statuti civili di Venezia.

(2) Simonsfeld, *Andreas Dandolo und seine Geschichtswerke*, München 1876, p. 17. Dell' opera del doge storico e giurista potremo meglio giudicare quand' essa verrà pubblicata nella *Miscellanea cassinese* che mi si dice prossima ad uscire.

(3) Cfr. Foscarini, op. cit., p. 53, nota 1.

cancellieri e consultori erano poi numerosi in Venezia i giuristi forestieri, di cui taluni assai favorevolmente noti, come Riccardo e Norandino Malombra, Zambonino Fraganesco, Rolandino da Belviso, Arpolino da Mantova (1).

Presso i monasteri ed i privati più ricchi non era pertanto difficile il trovare le leggi giustinianee (2) e le decretali (3). Con esse eran penetrate nelle lagune le opere degli interpreti più in voga: così le somme e le letture di Azone, di Rolandino de' Romanci, di Goffredo da Trani, dell'Abbate, di Giovanni d'Andrea e di altri maestri, fra i padovani specialmente. Non basta. Venezia, ben lungi dall'esser sorda al movimento giuridico che si agitava con forza sorprendente in tutta l' Italia superiore, entrò anch' essa nella nobile gara di avere scuole di diritto e maestri rinomati. Così, i documenti pur troppo sono scarsi, sappiamo che v' insegnarono leggi canoniche Serafino da Bologna dal 1302 al al 1308 (4) e Uberto di Cesena nel 1318 (5). Dalla deliberazione con cui questi appare stipendiato dal Maggior Consiglio apprendiamo la importante notizia che i giovani veneti erano soliti andar a studio a Bologna e a Padova: la necessità di uno studio in Venezia si impo-

(1) Vedi i documenti aggiunti alla seconda parte della mia monografia: *Riccardo Malombra professore nello studio di Padova e consultore di stato in Venezia*, Venezia 1894.

(2) Cfr. CECCHETTI, *Libri, scuole, maestri, sussidii allo studio nel secolo XIV e XV* estr. dall' *Arch. Veneto*, vol. XXXIII.

(3) Queste erano naturalmente in Venezia più diffuse delle prime per causa appunto della loro utilità pratica.

(4) E forse in alcuno degli anni posteriori. Ciò si ricava dalle notizie dell' AGOSTINI (*Scrittori veneziani*, Venezia 1672, I, p. VII) corrette e completate con quelle del CECCHETTI, op. cit.

(5) Cfr. AGOSTINI (op. cit., loc. cit.) e GLORIA, *Monumenti della Università di Padova*, Padova 1888, II, § 1120, p. 11.

neva anche perchè in quelle città ora *morari non audebant propter guerras et dissensiones civitatum ipsarum.* Il *Giornale de' letterati* (1) vorrebbe che vi avesse insegnato altresì Riccardo Malombra: il che veramente è troppo incerto (2). Ma è probabile che la dottrina del rinomato giurista abbia avuto efficacia sulla colta società veneziana: a creder questo potrebbero ben prestarsi le tradizioni che hanno unito il suo nome a quello di Andrea Dandolo, che in lui avrebbe avuto il maestro e l'inspiratore.

Fra tali circostanze visse Jacopo Bertaldo: ed era opportuno ricordarle per meglio esplicare l'autorità acquistata dal dotto prelato e, in relazione ad esse, apprezzare equamente l'opera sua. Lo sappiamo intanto lavoratore non isolato: intorno a lui era un vivo rigoglio di studî letterarî, storici e legali. Della sua vita del resto, non travolta nel mare burrascoso della politica, ci fu noto sinora assai poco, e poco io posso aggiungere a quello che già ne hanno scritto l'Agostini (3), il Mazzucchelli (4), il Salsi (5). La prima memoria che ci parli di lui è un atto notarile del 14 dicembre 1276; era già notaio e prete di s. Pantaleone. Altri suoi rogiti, conservati nell'archivio dei Frari fra le buste della cancelleria inferiore e del magistrato del proprio e nelle pergamene e nei catastici di varî monasterii, ce lo mostrano sempre a Venezia e nella parrocchia di s. Pantaleone dal 1279 al 1308. Dal 1298 in poi è detto *aule*

(1) Tomo V, art. XXI, § 111.

(2) Cfr. il mio citato lavoro su Riccardo Malombra a p. 16, nota 2.

(3) Agostini, op. cit., I p. 515.

(4) Mazzucchelli, *Gli scrittori d' Italia*, Brescia, 1760, vol. II, p. II, p. 1028.

(5) Salsi, *Dei pievani della chiesa di S. Pantaleone in Venezia*, 1837, p. 42.

incliti ducis Veneciarum cancellarius, e poichè tale era ancora nel 1313, poteva ben vantarsi di esser stato nelle cose giudiziarie *undique continue revolutus plus quam triginta annos* (1). Nel 1310 fu arciprete della congregazione di s. Luca come risultava da schede manoscritte di Pietro Gradenigo da s. Giustina (2): e nello stesso anno, se dovessimo credere al Sansovino (3), seguito dal Salsi, sarebbe diventato piovano di s. Pantaleone, succedendo a Bartolomeo Dandolo. Il Corner obbiettò nondimeno di non aver trovata conferma di quest' elezione in documenti del tempo: nè io la rinvenni. È ben vero che dopo il 1308 non trovansi neanche rogiti del Bertaldo o altre memorie che escludano assolutamente la verità della notizia fornitaci dal Sansovino: ma credo tuttavia che l'*argumentum a silentio* non cessi per ciò dall'aver qui un gran valore. Tanto più che il dubbio è anche suggerito e rafforzato dal non trovar accennata tale sua dignità neppur sul cippo sepolcrale. Ammetteremo per tanto ch' ei fu solo prete di s. Pantaleone, come ritiene lo Stringa (4); e in tal veste egli si sarebbe efficacemente adoperato perchè fossero trasferite nella sua chiesa le reliquie del santo tutelare, custodite già dai procuratori di s. Marco. Alessandro Berti in una sua lettera a Ludovico Muratori mise però in forse tale ragguaglio (5). Quest' è certo a ogni modo che

(1) BERTALDI, *Splendor venetorum civitatis consuetudinum*, ed., SCHUPFER, Bononiae, 1895, p. 7, estratto dal vol. III *Bibliotheca iuridica medii aevi* del GAUDENZI.

(2) Cfr. CORNER, *Ecclesiae Venetae*, dec. III, p. 363.

(3) SANSOVINO, *Venezia descritta*, Venezia 1663, lib. VI, p. 246. Egli lo dice erroneamente Jacopo Barfaldo.

(4) STRINGA, *Venetia città nobilissima ecc. hora con molta diligenza corretta, emendata, e più d'un terzo di cose nuove ampliata*, Venezia 1604, p. 179 t.° Egli lo chiama Giacomo Bartoldo.

(5) Cfr. SALSI, op. cit., loc. cit.

il Bertaldo era già vescovo di Veglia nel 5 agosto del 1313 (1): e. per l'ingerenza dell'autorità politica veneziana nell'elezione dei vescovi e prelati delle diocesi lagunari, non è improbabile che ad ottenere tale dignità gli abbian valso i lunghi servigi prestati alla repubblica e l'amicizia onde fu legato ai più autorevoli patrizî di Venezia, con cui ebbe a conversare per ragioni d'ufficio. Comunque erra il Mazzucchelli quando afferma, sulla pretesa autorità del Corner, ch'ei fu fatto vescovo da Clemente V il 10 settembre 1314, ed erra con lui il Salsi, che a lui attinse (2). Il Corner non disse propriamente se non che in documento di quella data l'aveva trovato con la designazione di *episcopus Vegle.* Il documento era forse il testamento del Bertaldo rogato da Domenico Mozo, prete di s. Sofia e notaio, il 10 settembre 1314. Lasciava eredi il fratello Pancrazio ed i nipoti, instituendo legati a favore dei parroci e chierici di s. Pantaleone e dei carcerati del palazzo ducale: qualora si fosse spenta la discendenza di Pancrazio dovevano esser sostituiti nell'eredità sua gli ospedali di Venezia e la chiesa di s. Barnaba. E così avvenne in fatti alla morte di Nicola Bertaldo. Nella busta 173 dei *Procuratori di*

(1) Cfr. il libro *Presbiter* del Maggior Consiglio: *26 aug. 1313*: « *breviatura testamenti quondam Gabrielis Zanichani dicti Belletti* » *sancti Pantaleonis de qua rogatus fuit presbiter Jacobus Bertaldus* » *noster cancellarius, qui est episcopus Vegle, et propter dignitatem* » *ipsam complere non potest, compleatur et reducatur in publicam* » *formam per unum ex cancellariis sicut consulunt* ». Il Salsi pubblica un ritratto del Bertaldo come vescovo, che dev' essere, manco a dirlo, frutto dell' imaginazione del disegnatore.

(2) Forse ebbe la nomina a vescovo anche prima dell' agosto 1313. Apostolo Zeno (*Lettere*, Venezia 1752 II p. 62) lo fa tale fin dal 1310: ma questa data deve ritenersi soltanto approssimativa, registrando il Gams (*Series episcoporum Ecclesiae catholicae*, Rathisbonae 1873, p. 424) un vescovo *Thomas* morto nel 1311.

Ultra si conservano tuttavia le carte e i registri relativi alla grossa commissaria: e da essa trassi appunto queste notizie sul testamento di Jacopo (1). Il quale può far pensare che, sentendo vicina la morte, ei fosse di grave età. Forse non occupò effettivamente la sede riserbatagli. Moriva il 3 aprile 1315. E sepolto nella chiesa, in cui aveva per così lunga serie di anni officiato, era ricordato ai posteri con questo semplice, ma veridico epitaffio:

Iacobus hac iacet veglensis episcopus arca
Berthaldus venetus quoque cancellarius olim
Presbyter atque sacri devotus Pantaleonis
Milleduecentis currentibus quindecim annis
Nuper exeunte die tertio mensis aprilis (2)

La tomba sua e l'inscrizione andarono sfortunatamente perdute allorchè la chiesa di s. Pantaleone fu riedificata al finire del secolo decimosettimo.

Il Bertaldo era uomo pei suoi tempi colto: il suo latino, tutt'altro che puro per l'intrusione di vocaboli tolti a prestito dal volgare, non sta certo addietro a quello dei giuristi contemporanei; scorre almeno più facile ed efficace, e la chiarezza dell'eloquio fa argomentare una mente lucida, vivace. Anzi se dovessimo seguire il Mazzucchelli, avrebbe pure coltivata la poesia volgare. Ma la congettura non è per fermo così forte da vincere i dubbî troppo naturali in proposito. L'Allacci (3) nel suo *Indice di tutti i poeti* e dopo lui il Crescimbeni e il Quadrio fanno bensì cenno di un Bertaldo notaio, di cui

(1) Stimai doveroso cercare se a s. Pantaleone si conservassero documenti o manoscritti relativi al Bertaldo: ma quel parroco, che ebbe già a far ricerche in proposito, mi rese gentilmente avvertito che erano riuscite infruttuose.

(2) Corner, op. cit., loc cit.

(3) Allacci, *Poeti antichi,* Napoli, 1661, p. 45.

sarebbero conservate rime in codici vaticani, chisiani e barberiniani: probabilmente però Bertaldo qui non è cognome, ma nome assai diffuso per tutta Italia, nel Veneto e nell'Istria specialmente. Su troppo debole fondamento poggia dunque l'ipotesi del Mazzucchelli esposta del resto da lui stesso in forma alquanto dubitativa (1). Noterò piuttosto come dagli scritti del nostro giurista trasparisca un certo amore per gli studî storici: frugava nei documenti per cavarne notizie nel passato (2), e cita una *legenda translacionis corporis beati Marci* che non è quella pubblicata dal Monticolo (3). Nè è alieno dal far qualche sfoggio di coltura filologica: abbonda nelle etimologie, e chi è avvezzo allo studio delle opere medioevali non si meraviglierà se tra le sue non ne mancano di strampalate e strane. Chi potrebbe oggi tenersi da un malizioso sorriso leggendo che la parola *curia* deriva da *curro curris eo quod tam officiales, quam precones qui habent reddere precepta, quam etiam partes, que curie interesse seu comparere debent, illuc currere habent antequam campana officialium sonare cesset* (4)? Nè sapremmo dar lode di grecista a chi afferma, come il Bertaldo: *giffa enim dicitur grece, latine tabula scripta: differt enim giffa a pitaffio, quia pitaffium grece, latine petra sculpta ad perpetuam memoriam: giffa autem non ad perpetuam, sed ad certum tempus* (5).

Da noi il Bertaldo va soprattutto considerato come

(1) Sulla poesia veneziana di quei tempi vedi Monticolo nel *Propugnatore* serie nuova III (1890) e nel *Nuovo Archivio veneto* I, p. 419 sgg.

(2) Bertaldo, *Splendor*, p. 12.

(3) Monticolo, *L' apparitio sancti Marci e i suoi manoscritti* nel *Nuovo Archivio veneto*, IX, p. 137 sgg.

(4) Bertaldo, *Splendor*, p. 10.

(5) Bertaldo, *Splendor*, p. 42.

un giurista: e in tal qualità primeggia fra i veneti suoi contemporanei. Da lui provengono parecchie tra le addizioni alla glossa quiriniana conservate nei manoscritti Cicogna e classense: sono specialmente note di carattere pratico o appunti di sentenze costituenti una pregiudiziale, un punto d'appoggio per i giudici avvenire o memorie di consuetudini forensi (1). Il registro, in cui il Bertaldo aveva *per singulum annotatae* le *honorantiae* dei giudici del proprio (2), andò sfortunatamente perduto; ma possediamo invece l'opera sua comunemente conosciuta sotto il nome di *Splendor Venetorum civitatis consuetudinum*, cui forse la precedente servì in parte di preparazione. Dubito però che il titolo gonfio e pomposo le sia stato attribuito posteriormente: forse il nostro prelato intendeva dirla più semplicemente *venetarum consuetudinum lucidarium*; così potrebbe, parmi, dedursi da una frase del prologo dedicatorio (3). Le vicende di quest'opera sono veramente curiose. Usata ancora dopo gli statuti di Andrea Dandolo, come si ricava da talune postille marginali del codice viennese n. 305 che ricordano gli statuti di questo doge, fu più tardi dimenticata, tanto che neppure il Sansovino mostra di averla conosciuta (4). Nè più se ne seppe, finchè il Lambecio (5) non diede notizia del codice viennese or ora citato, il cui ritrovamento parve un grande acquisto scientifico agli scrittori veneziani del tempo: allo Zeno, all'Agostini, al Fosca-

(1) Per un più minuto ragguaglio di esse rimando al mio accennato lavoro sulle glosse agli statuti civili di Venezia.

(2) Bertaldo, *Splendor*, p. 12, col. 2.

(3) Bertaldo, op. cit., p. 8: *Unde, dilecte mi, ad meum opus consuetudinum lucidarium attendes diligenter.*

(4) Sansovino, *L'avvocato*, Venezia 1554.

(5) Lambecii, *Commentarii augustalis bibliothecae vindobonensis*, Vindobonae 1709, vol. II, c. 865.

rini. Nella biblioteca imperiale di Vienna era stato trasportato nel 1665 dalla libreria arciducale di Ambras. Come fosse qui venuto non è dato precisare: il ms. membranaceo di c. 93, di mm. 230 × 134, in carattere gotico minuscolo del principio del secolo decimoquarto, porta sulla prima pagina di mano del secolo decimoquinto l'interessante notizia: *Constitution de Venetia antique ritrovate in uno casson grande vechio scrito soto questo millesimo MCCXLV die V augusti spetante il prestito I* (1). Uno stemma disegnato a penna in calce alla stessa pagina potrebbe far credere che il libro fosse già appartenuto alla famiglia Memmo. Dall'archetipo viennese fu tratta copia nel 1847 per conto della biblioteca marciana da Giuseppe Muller, che, malgrado le lodi del Cicogna (2), per mancanza di cognizioni locali e speciali, lasciò molto a desiderare. Altra ne fece poi nel 1873 il Predelli, tanto benemerito della storia e paleografia veneziana: si conserva all'archivio dei Frari nel cod. Miscellanea 635. L'illustre prof. Francesco Schupfer ebbe da ultimo a rinvenire un altro codice membranaceo dello *Splendor* di poco posteriore al viennese, e forse derivato da esso, nella biblioteca vaticana nel codice 5284 (3). Questa scoperta rese più vivo il desiderio di veder pubblicata l'importante opera, il cui valore risultava già chiaro dai brani del proemio e dagli indici publicati dal Lambecio e dall'Agostini; per essa era possibile un'edizione critica che col confronto dei manoscritti stabilisse la lezione genuina e corretta del testo. Al voto, manifestato

(1) Ricavo queste indicazioni delle carte illustrative aggiunte dal prof. Predelli alle sue trascrizioni dell'opera del Bertaldo.

(2) Cicogna, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia 1847, p. 187.

(3) Ne diede notizia nel suo splendido *Manuale di storia del diritto italiano,* 2 ediz., Cid ttià Castello 1895, p. 363, nota 50.

già dal Manin (1) e dal Berlan (2) e che parve presso ad aver effetto quando nel 1877 la Deputazione veneta di storia patria invitava il compianto prof. Pertile a render di pubblica ragione il codice viennese (3), soddisfa ora lo stesso prof. Schupfer. L'edizione, curata *ad unguem* sui due manoscritti ricordati, vinse quant' era umanamente possibile le difficoltà opposte dalla lezione assai scorretta dei codici. L'opera del Bertaldo, fondamentale per chiunque voglia rendersi conto dei progressi del diritto veneto, resta ora alle mani di tutti, ed è così più facile formare un giudizio di essa e del suo autore.

Il quale ebbe l' intento di esporvi quelle norme giuridiche che, non comprese nello statuto, erano lasciate alla consuetudine, cui lo statuto stesso riconosceva efficacia legale. Suo scopo era offrire ai giudici una guida sicura nell' esercizio del loro magistrato: perchè, il Bertaldo lo sapeva bene, non mancavano nel dogado giudici *inscii et indocti* e patrizì che *vagantes per palacium ducale et plateam venetam ac rivoaltinam videntur graviter errare in via morum rivoaltinorum* (4). Le cariche giudiziarie, essendo assegnate annualmente ai nobili senza riguardo obbligatorio a speciali competenze e inclinazioni, venivano pur talvolta conferite a persone disadatte e di scarsa dottrina. Nelle isole non mancavano giudici analfabeti e fra questi era, per es., un certo Michele Pampulo, giudice di Caorle, *qui nesciens scribere pro se scribere rogavit* il nostro Bertaldo (5). Era un bi-

---

(1) Manin, *Della veneta giurisprudenza*, Venezia 1848, p. 17.

(2) Berlan, *Le due edizioni milanese e torinese delle consuetudini di Milano dell' anno 1216*, Venezia, 1872, p. 289.

(3) Cfr. *Atti della Deputazione veneta di storia patria*, II. p 20.

(4) Bertaldo, *Splendor*, p. 7

(5) Il documento del 1283 contenuto fra i 62 atti notarili del Bertaldo nella b. B. 2 della Cancelleria inferiore.

sogno fortemente sentito quello di dare un *vademecum* ai magistrati perchè potessero agevolmente ricorrere ad esso ne' casi dubbii: la lettura bimensile degli statuti e dei capitolari non era piu sufficiente, perchè intorno alle leggi s' era ormai formata una giurisprudenza destinata ad integrarle. Però Andrea Dandolo si proponeva di raccogliere per tali ragioni nella sua *Summula* « *que deficien-* » *tibus statutis vicem ipsorum habere noscuntur, regulan-* » *tes vadimonium, ordines contractus et testamenta* ».

Nell' opera nostra, quale ci è giunta, si possono distinguere, come fa l' Agostini, due parti: l' una generale, nel ms. viennese senza rubriche, l'altra speciale, relativa alla curia del proprio. Nella prima parte si discorre delle consuetudini e del loro valore in genere; si tratteggia in linee sommarie l' organismo giudiziario della repubblica distinguendone le curie in *ordinarie* (del proprio, del mobile, del forestier, de petizion) e *straordinarie* (consiglio minore, signori di notte, giudici del procurator, del piovego, dell'esaminator, del salario o dal men, del contrabbando) e si descrivono le loro competenze, le norme per l' elezione dei giudici e le procedure con speciale riguardo alla curia del proprio di cui si spiegano il nome, la dignità, la storia, la costituzione: da ultimo si tratta delle citazioni e delle loro diverse forme in relazione alle persone, ai luoghi e ad altre circostanze. Nella seconda parte, distinta in ventidue capitoli, le cui rubriche trovansi nel ms. vaticano e le più, aggiunte in margine, anche nel ms. viennese, si fa a trattare singolarmente delle competenze della curia del proprio e del modo di esercitarle: vi si parla della distinzione dei beni mobili e immobili, del possesso, dell' investitura, della prescrizione, della divisione, della restituzione della dote e formalità relative (*vadiae, iuramenta, diiudicatus*), dei pagamenti, dei varî clamori, della tutela, dei testamenti, dei breviarî, delle commissarie e forniture, dei depositi giudiziali, dei trasporti e delle rogadie. Nel-

l' insieme non si scorge un sistema ben definito, l'un capitolo essendo collegato all' altro per mezzo di artificiose *continuationes titulorum:* ma entro ogni titolo la materia è davvero trattata, come il Manin giudicava, con bell' ordine e chiarezza.

Quanto all' indole del lavoro è, come lo Schupfer stesso fa giustamente notare, soprattutto un manuale pratico delle consuetudini forensi: però non vi è solo considerato il diritto formale, ma il materiale altresì. Esporre quanto per questo riguardo si possa attingere allo scritto del Bertaldo esorbiterebbe ora dal mio compito, perchè converrebbe addentrarsi troppo a lungo nella enunciazione del diritto veneto: certo è miniera abbondantissima per la conoscenza della giurisprudenza veneziana, e spesso già se ne valse opportunamente e nella sua storia e nelle lezioni il prof. Pertile. Speciale interesse hanno per noi le numerose formule che l' autore inserì nel corso del lavoro, anche in volgare (1): possono ritenersi specchio fedele dell' *ars notaria* di qui. Sono le solite che incontriamo nei documenti del dogado e (tolte alcune poche come quelle risguardanti le tutele, riformate dopo la compilazione dello statuto nuovo) risalgono in gran parte quasi immutate fino al nono secolo. Così per gli instrumenti di compra-vendita, divisioni, vadimonii, investiture e pagamento di dote. Nulla di singolare hanno i documenti rogati dal Bertaldo che taluno, il Lamantia è tra questi (2), augurerebbe pubblicati: consimili in tutto e per tutto a quelli dei notai contemporanei non aggiungerebbero nulla di nuovo a quanto già sappiamo sulla scienza del dotto cancelliere. Il quale, sebbene, come già nota il Lamantia (3), non

(1) Bertaldo, *Splendor*, p. 37 e 42.

(2) Lamantia nella *Rivista storica italiana*, XXX, p. 335.

(3) Lamantia, op. cit., loc. cit.

citi autorità o analogia del diritto romano, pure, forse indirettamente per mezzo della glossa quiriniana, risente delle teorie romanistiche là dove tratta p. es. del possesso, della consuetudine, della prescrizione. Così è notevole in lui la conoscenza del diritto ecclesiastico; cita e conosce anche il libro sesto delle decretali composto sotto gli auspicî di papa Bonifacio VIII.

Sulla storia del diritto veneto innanzi alla compilazione dello statuto il Bertaldo offre però pochi lumi: il suo *antiquitus* risale appena al di là del 1205 (1). E potrebbe essere tratto in inganno chi si affidasse a lui per penetrare addentro nella costituzione giuridica della Venezia prima. Parlando della consuetudine veneta ci insegna che: *sumpsit originem et orta fuit a nostris senioribus Venetis eam racionabilibus actibus assidue approbantibus cum effectu. Qui sua puritate sequebantur sacras leges in suis moribus racionabiliter et attente, ut de ipsis legibus in suo statuto veteri fit mentio specialis in pluribus locis. Et, quia tunc erant nostri antiqui puri ac castitate pleni nec non pura dilectione inter se adstricti, parvum statutum in scriptis habebant, sed multis inter se consuetudinibns utebantur purissime et discrete. Quas, quia iuste et sancte erant, nostri moderni Veneti ad statutum novum confirmatum in concione publica reduxerunt, ut in ipso statuto novo habetur* (2). Ora sbaglierebbe chi per le parole del Bertaldo credesse ad un' efficacia più che morale delle leggi canoniche dal matrimonio in fuori ed all' esistenza di un corpo di statuti innanzi il finire del dodicesimo secolo. Il

(1) BERTALDO, *Splendor*, p. 53, col. 2: « *si vero exemplum fuerit* » *antiquitus factum, videlicet antequam essent ordinati iudices exa-* » *minatores* ».

(2) BERTALDO, op. cit., p. 8.

parvum statutum qui ricordato dovette esser la *promissio domini Henrici Danduli facta ab anno domini millesimo centesimo nonagesimoquinto mense aprili* ricordata più sotto (1). Così esagerata, sebbene vera in parte, è l'affermazione che: « *omnes consuetudines venete » fuerunt a grecorum fontibus derivate .... videlicet va- » dimonia mulierum, subscriptiones, forme sententiarum, » que locuntur in tercia persona per modum testificacio- » nis et alia multa sine dubio* » (2). Consuetudini bizantine, romane e germaniche sono qui confuse tutte in un fascio. Ma notevole è invece ciò che il Bertaldo dice aver letto *in relatione antiqua* : « *quod penes dominum du- » cem iudices istius curie de proprio erant soli consiliarii; » et ut soli iudices et officiales in omnibus et singulis causis » civilibus et criminalibus et in omnibus que tunc in stre- » pitu iudiciali modo aliquo occurrebant ipsi determina- » bant secundum usum et bonam conscientiam, cum parva » statuta haberent, et illa que habebant erant quasi consilia » consultatione sapientum habita*; *et tunc non dicebantur » iudices de proprio sed tantum iudices* » (3). La notizia è preziosa per completare le ricerche dello Hain sugli *iudices* e l' autorità loro prima del 1172 (4): e i documenti provano la verità dell' asserto del cancelliere vescovo. Spesso accanto al doge troviamo nei vecchi documenti questi *iudices* portanti nomi delle più illustri famiglie e per lo più in numero di tre. E anche l'ultima parte del ragguaglio datoci dal Bertaldo è esattissima. Nel codice marciano CXXX, già più volte citato, ritrovasi in fine una raccolta disordinata di diversa *venetorum iu-*

(1) Bertaldo, op. cit., 54 col. 1.

(2) Bertaldo, op. cit., p. 32.

(3) Bertaldo, op. cit., p 13.

(4) Hain, *Der Doge von Venedig seit dem Sturze der Orseoler bis zur Ermordung Vitale Michiels II.* Leipzig, 1883, p. 63 sgg.

dicia a probis iudicibus promulgata, notevoli anche per la conoscenza del diritto romano. Il nome di Andrea Donato, *sapiens dominus*, non serve a fissarne la data, la quale oscilla fra i primi anni del secolo decimoterzo, essendo già ricordato il giudice del forestier, e il 1242. Ad ogni modo dobbiamo esser grati al Bertaldo di averci conservato il ricordo delle prerogative di questi giudici del proprio, cui il doge, maestoso nelle ricche vesti, doveva invitare a tutte le feste, tenendo sempre un d'essi alla propria destra (1). Sono vestigia curiose e notevoli dell'autorità grande avuta da essi prima della riforma del 1172, con cui fu inaugurato il nuovo regime aristocratico e instituito il consiglio del doge (2).

Degno di tutta considerazione è pure il passo in cui egli c'informa d'aver letto *in quodam publico instrumento quod simul et semel eodem tempore duces ducabant et, si qua discordia inter eos oriebatur, quidquid isti iudices determinabant erat firmum.* Non è confermato da altre fonti, ma non per ciò è lecito dubitare della parola del Bertaldo, sulla cui attendibilità dà favorevole giudizio anche il prof. Monticolo (3). Troveremo qui pertanto una prova novella che l'autorità dei dogi, sebbene talvolta, per la potenza e l'ingegno di essi, accennasse a piegare verso il dispotismo, fu sempre frenata e vincolata al volere della *concio* da un lato e a quella dei *iudices* dall' altro. La norma qui ricordata serviva a sventare i danni che avrebbero potuto arrecare gli attriti fra i due dogi: con

(1) Cfr. Bertaldo, op. cit, p. 12 sgg.

(2) Cfr. Claar, *Die Entwicklung der venetianischen Verfassung von der Einsetzung bis zur Schliessung des grossen Rotes* (1172-1297) München 1895, cap. I.

(3) Cfr. Monticolo, *I manoscritti e le fonti della cronaca del diacono Giovanni* nel *Bollettino dell' Istituto storico italiano*, Roma 1890, p. 28 sgg.

tal provvedimento temporaneo si cercava menomare i pericoli, cui Domenico Flabanico volle troncare risolutamente il capo con le sue leggi proibitive delle colleganze al trono.

E mi sia permesso richiamar l' attenzione anche sulla contrapposizione che il Bertaldo fa tra i *consilia* o deliberazioni del Maggior Consiglio e le *laudationes* dell' Arengo : *quia statutum confirmatum est auctoritate domini ducis et sui minoris et maioris consilii et laudatum in concione publica ab omni populo Veneciarum : consilia vero inter speciales personas de maiori consilio* (1). Più tardi le differenze di validità scompaiono : ma ancor nel principio del secolo decimoquarto l'opposizione fra l' aristocrazia e il popolo era così viva che questo, rappresentato dalla concione, non riconosceva senza il proprio assenso valore di legge alle decisioni del Maggior Consiglio, le quali dovevano essere obbligatorie solo per l'aristocracia che le aveva votate. Siamo ai tempi di Baiamonte Tiepolo : e il partito popolare era forte ancora, nè la *concio* aveva rinunciato ai suoi diritti.

Ed è davvero a rimpiangere che l' opera nostra sia rimasta imperfetta, troncata forse per la morte dell'autore. Il piano ideato per essa era ben più vasto : e già lo Schupfer lo volle ricostruire nell' indice aggiunto alla sua edizione (2). Il Bertaldo infatti intendeva trattare di tutte le curie giudiziali venete, eccezion fatta soltanto per quella dell' esaminador e del Consiglio minore (3) :

(1) Bertaldo, op. cit., p. 13.

(2) Bertaldo, op. cit., p. 63.

(3) Bertaldo, op. cit., p. 11 : « *De dictis duabus curiis tam consiliatoria quam executoria non intendo ad presens in aliquo tractare, quia non sunt adstricte ad statutum et consuetudinem iudiciorum.* ».

ognuna doveva essere materia a un capitolo speciale (1). E talvolta rimanda appunto a quello che aveva in animo di scrivere nel seguito del lavoro. Così, essendogli caduta la parola sulle presunzioni, ci avverte: *quia iste presumptiones magis locum habent ad curiam peticionis ... quam ad istam de proprio idcirco hic desisto amplius instruere de ipsis presumptionibus* (2). Non è finita del resto neppur la parte speciale risguardante il magistrato del proprio: nelle sommarie indicazioni delle materie da trattarsi ad essa preposte il Bertaldo aveva detto di volersi pur occupare *de successoribus virorum et mulierum morientium ab intestato* (3): il capitolo però non fu scritto, come incompleto rimase il precedente *de trasmissis et rogadiis.* E non fu composto neppure quello che doveva esporre *qualiter peticio advocatorum curie proprii et aliorum placitantium in ipsa curia fieri debeat secundum usum et qualiter forme quorumdam processuum qui prodeunt a iudicio eiusdem curie fieri debeant et soleant secundum usum* (4).

La morte interruppe probabilmente il lavoro: su questo punto s'accordano gli scrittori, ma è invece tuttora in discussione quando sia stato incominciato. Una nota in principio al codice viennese dice veramente: « *Gracioso flamine lucis superne huic compilationi divi-* » *nitus inspirato potest et decet istius libri volumen sic in* » *suo titulo appellari:* Splendor Venetorum consuetudi-

(1) Bertaldo, loc. cit. «.... *exposui supra de curiis ordinariis in* » *genere, nunc autem eas secundum consuetudinem intendo exponere,* » *in specie ac singulas distinguere per capitula seriatim, atque cuilibet* » *capitulo eorumdem consuetudinario coniungere capitula statuti que* » *ad ipsum consuetudinarium tetigerint* ».

(2) Bertaldo, op. cit., p. 13.

(3) Bertaldo, op. cit., p. 27.

(4) Bertaldo, op. cit., p. 11, col. 2.

» num civitatis, *editum sive compositum a Jacobo Ber-*
» *taldo olim per longum tempus existente cancellario du-*
» *calis aule nunc vero vegiensi episcopo*, sub anno domini
» MCCLV die V augusti ». La data, per quel che ho detto della vita del Bertaldo, è però manifestamente erronea. Ma trasse alla sua volta in errore il Lambecio. Il quale, trovando nel corso del lavoro menzionato il doge Marino Zorzi, proponeva addirittura di leggere Marino Morosini. E in ciò sbagliava doppiamente, essendo questi stato eletto solo il 19 giugno 1249. Del resto la data offerta dal manoscritto viennese dovette esser riconosciuta inesatta già nel secolo decimoquarto: il ms. vaticano, che secondo la congettura molto verisimile dello Schupfer, derivò dal primo, tralascia l'indicazione dell'anno. Nel fissare il quale gli storici furon discordi. L' Agostini ritenne scritta l' opera nel 1314, perchè in tal anno soltanto credevasi fosse stato fatto vescovo il Bertaldo, che in essa è indicato appunto per tale: ma la sua ipotesi non può essere accettata dacchè il Bertaldo stesso ci fa sapere che, mentr' egli scriveva, *egregius et illustris dominus Marinus Georgio in trono ducali magnifice et honorifice dominabatur* (1). E questi resse, com'è noto, dal 3 agosto 1311 al 3 luglio 1312. L' opera del Bertaldo parrebbe dunque incominciata o nel 1311 come pensa il Foscarini, seguito dal Manin, dal Pertile (2) e dallo Schupfer (3), o nel 1312. Ma il manoscritto che possediamo è la redazione originaria o non piuttosto un rifacimento di opera già prima composta? Così sembrerebbe portato a credere il Lamantia (4), reputando che l' opera sia stata impresa intorno

(1) BERTALDO, *Splendor*, p. 8. E lo ricorda ancora a p. 16, 24, 25.
(2) PERTILE, *Storia di storia del diritto italiano*, II, p. 695.
(3) SCHUPFER, *Manuale*, p. 373.
(4) LAMANTIA, op. cit.

al 1306 in considerazione del tempo che sarebbe stato richiesto alla sua compilazione. Il 1314 sarebbe l'anno della revisione. Non nego che a tale congettura non si possa prestare l'*ego vocatus Ja. Ber. nunc vero factus veglensis episcopus* (1): il *nunc* accennerebbe al rimaneggiamento che egli già vescovo faceva a un lavoro scritto *olim*, quand'era cancelliere. *Olim per longum tempus existente cancellario ducalis aule nunc vero veglensi episcopo* dice anche l'intestazione posteriore del libro: che altro potrebbe indicare quella studiata contrapposizione fra il *nunc* e l' *olim*? Io ho però dimostrato che il Bertaldo era già vescovo nel 1313 e ho messo in forse che la sua elezione possa risalire magari a tempo anteriore: il fatto che l'opera nostra apparisce scritta o almeno riveduta nel 1311 o 1312 non potrebbe piuttosto servir d'appoggio a chi volesse sostenere che tal dignità gli era stata conferita fin d'allora? Tre anni non eran del resto breve spazio alla compilazione di un'opera per la quale il Bertaldo aveva già raccolto i materiali. Ed io credo appunto che l'opera sia stata scritta quand'era vescovo. Si noti infatti: le esemplificazioni rivelatrici dell'età del manoscritto hanno tutta l'aria di essere le originali; se l'opera fosse stata ritoccata probabilmente sarebbe rimasta qualcuna delle prime. Il che non pare potendo benissimo esser del tempo indicato le formule che ricordano L. Venier (2) e Francesco Dandolo (3). Onde mi accordo pienamente con la opinione autorevolissima dello Schupfer che l'opera sia stata incominciata nel 1311 o 1312 e continuata negli anni seguenti. Una formula parla di Marco Barbo *nunc potestas Clugie* (4) e altre ancora fan cenno di Sempre-

---

(1) Bertaldo, *Splendor*, p. 7.
(2) Bertaldo, op. cit., p. 60, col. 1.
(3) Bertaldo, op. cit., pag. 16.
(4) Bertaldo, op. cit., p. 18. Cfr. Lamantia, op. cit., loc. cit.

bene ministeriale (1) indicando con certezza la data del 1312.

L'opera è dedicata a un Marco, *carissimus* e *dilectissimus* al Bertaldo. Chi fu egli? Senza dubbio era insignito di una magistratura giudiziaria, poichè a suo riguardo è più volte ripetuta l'imagine metaforica del *virgam tenere que potestas est iudicandi.* E nelle magistrature giudiziarie, cui era addetto mentre il Bertaldo scriveva, doveva già aver fatto certa carriera in esse, se a lui diceva: *scio quod semper virgam rectam et baculum equitatis in manu tenuisses.* Era forse, come il Lamantia sospetta (2), il Marco Barbo, podestà di Chioggia? L'ipotesi è certo acuta; pure ne dubito, poichè il Marco, cui il Bertaldo indirizzava il suo scritto non era podestà, ma *iudex* e un *iudex* che non poteva *rectam sententiam ferre mores se penitus ignorante* (3). E i costumi cui alludeva erano i rialtini, cui non erano tenuti che i *iudices Rivoalti cum alie civitates et loca habeant suos proprios mores ad quos tenentur* (4). Chioggia aveva appunto leggi e consuetudini proprie: e perciò dev'essere, parmi, esclusa. Il Marco non era però probabilmente giudice del proprio; così induce a credere l'apostrofe: *Modo Marce, dilecte mi, vigilanti animo prospice et attende... ut rectam virgam tenere possis et baculum securitatis, fortitudinis et substentationis et non solum in hac curia de proprio, ymmo eciam in omnibus aliis curiis, quamvis ipsam semper manu tenuistis et tenes viriliter et discrete* (5). Non vorrei fare un'ipotesi azzardata; ma in sul

---

(1) BERTALDO, op. cit., p. 18, col. 1, e p. 24, col. 1.
(2) LAMANTIA, op. cit., p. 288.
(3) BERTALDO, op. cit, p. 7, col. 2.
(4) BERTALDO, op. cit., p 9.
(5) BERTALDO, op. cit., p. 11.

finire del 1311 era giudice del procurator Marco Lando (1): sarebbe stato questi l'amico cui il Bertaldo consacrava il frutto della sua lunga pratica giudiziaria?

ENRICO BESTA.

---

(1) Così ricavo da un documento del 6 agosto 1311 del notaio Marco dalla Vigna contenuto nella busta V. 2. della Cancelleria inferiore all'Archivio dei Frari.